



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2011/08.10/000283-01

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI COLTIVAZIONE DELLA CAVA "SANT'ANTONIO" DI SABBIA E GHIAIA, UBICATA IN LOCALITÀ SANT'ANTONIO, NEL COMUNE DI RODDI.

PROPONENTE: STROPPIANA S.P.A., C.SO UNITÀ D'ITALIA N. 4,12051 - ALBA.

ESITO PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 10.05.2021 con prot. di ric. n. 30138, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del legale rappresentante della società STROPPIANA S.p.a., con sede legale in Alba, C.so Unità d'Italia n. 21;
- con nota provinciale prot. n. 31160 del 13.05.2021 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 13 maggio al 28 giugno 2021;
- con nota prot. n. 31163 del 13.05.2021, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 59 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. "cave e torbiere con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 mc/anno e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999 n. 30, (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni) non rientranti nei casi previsti dalla categoria n. 13 dell'allegato A2";
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, risulta pervenuto il seguente contributo tecnico:
 - con nota prot. ric. n. 35142 del 31.05.2021 l'**ASL CN2**, richiede integrazioni documentali:
 - "- ai fini della mitigazione degli impatti ambientali chiarire poiché la relazione tecnica prevede che il processo di frantumazione e vagliatura per il materiale inerte avverrà direttamente in area di cava, vista la presenza di recettori nelle vicinanze di tale area, come verrà limitato il sollevamento di polveri;
 - chiarire se le terre e rocce da scavo con CER 17.05.04 proverranno esclusivamente dall'impianto di proprietà della Ditta Stroppiana srl sito in Alba (Cuneo), o se è previsto l'arrivo di materiale da altri impianti, quali controlli oltre a quelli documentali sono previsti per tale materiale;

-chiarire dove avverrà la manutenzione ordinaria e il rifornimento dei macchinari frantoio e vaglio che effettueranno la lavorazione degli inerti nell'area di cantiere. Nel caso di tali interventi se è prevista una piattaforma impermeabile dotata di sistema di raccolta di eventuali liquidi dispersi o altra soluzione analoga;

-si osserva inoltre che la deroga alla fascia di rispetto con il limite di sicurezza Autostrade in merito anche alla non interferenza dei due cantieri (Autostrada Asti Cuneo spa) risale a dicembre 2013, si chiede se tale documento può considerarsi ancora valido a causa di eventuali modifiche al progetto autostradale.”.

- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 21 luglio 2021 ha evidenziato quanto di seguito esposto:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, ai fini della coltivazione dell'attività estrattiva in oggetto, dovrà essere presentata istanza di autorizzazione mineraria ex L.R. 23/2016 e s.m.i..

2. dal punto di vista tecnico, l'intervento proposto si configura come una nuova attività estrattiva nel Comune di Roddi, su un'area per cui, stando a quanto dichiarato dal proponente, lo strumento urbanistico risulta già conforme al progetto di coltivazione di cava.

L'autorizzazione viene richiesta per un periodo di 5 anni, per un volume di materiale utile estraibile pari a 64.960 m³.

La coltivazione del giacimento è prevista a fossa, per strisciate successive parallele larghe 20-30 m, su due lotti di cava distinti (Lotto Est e Lotto Ovest), con ritombamento completo degli scavi e recupero ambientale del sito a fini agricoli.

La profondità massima di scavo, pari a 4,10 m nel Lotto Est, consente di mantenere un franco di almeno un metro rispetto al livello di massima escursione della falda freatica, rilevato in fase di indagine preliminare, in corrispondenza dell'area oggetto di intervento.

Per il completo ritombamento del vuoto minerario e la ricostituzione dell'originario piano campagna, il progetto prevede l'utilizzo di rifiuti da estrazione, individuati dal D.Lgs. 117/2008, derivanti dall'attività estrattiva condotta in sito, di terre e rocce da scavo, di provenienza esterna, classificate come sottoprodotto e di terre e rocce da scavo, di provenienza esterna, classificate come rifiuto, proponendo uno schema di stratigrafia del ritombamento che tiene conto, tra l'altro, delle condizioni di permeabilità del substrato da ricostituire.

L'area di intervento non risulta soggetta a vincolo per scopi idrogeologici, ai sensi della L.R. 45/89, né a vincolo paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. 142/2004 e risulta altresì esterna alle fasce fluviali individuate dal P.A.I. Rientra invece all'interno della Zona Naturale di Salvaguardia "Fascia Fluviale del Fiume Tanaro" istituita con Deliberazione della Giunta Regionale 12 aprile 2019, n. 45-8770.

3. Dal punto vista ambientale, in merito del progetto di nuova attività estrattiva si evidenziano i seguenti potenziali impatti ambientali:

- Ripristino del suolo agronomico

Nella relazione tecnica e più in dettaglio in quella agronomica si legge che l'attuale destinazione dell'area è interessata prevalentemente da agricoltura intensiva e che la soluzione di recupero più adeguata sia il ritorno all'attività produttiva. In tale ottica gli interventi dovranno essere volti al ripristino delle condizioni pedologiche ed ecologiche originarie. Allo scopo nella relazione tecnica e in quella agronomica appare individuata per essere asportata e accantonata, una coltre vegetale di 10 cm piuttosto esile e non proprio congruente con un uso agrario produttivo.

Nella relazione geologica invece, a seguito dei 5 sondaggi esplorativi e dei 3 pozzetti geognostici realizzati, l'assetto stratigrafico superficiale appare più cospicuo: ca 30 cm (cfr. tabella sotto da pag. 15 relazione geologica).

Al di là dell'apparente incongruenza si evidenzia che il reinserimento di uno strato di soli 10 cm di terreno agrario di buona classe d'uso (II°) rimaneggiato e dunque artificializzato, comporta la perdita della strutturazione originaria e larga parte delle sue funzioni e relativi servizi ecosistemici. Lo stesso sovrasterebbe uno strato di 60-110 cm di sterile limoso-sabbioso già accantonato dal sito quale cappellaccio

pertanto si evidenzia la scarsa potenza del manto vegetale proposto che dovrebbe essere ricostituito con almeno qualche decina di cm.

- Materiali per il ritombamento dello scavo

Per quanto riguarda i ca. 65.000 m³ di Terre e Rocce da Scavo di provenienza esterna, classificabili come "rifiuto" (17 05 04) si rammenta che il ripristino delle superfici di una cava in un'area ad uso agronomico, impone l'impiego esclusivo di materiali le cui caratteristiche chimiche siano conformi ai limiti imposti dalla normativa per la destinazione d'uso prevista (colonna A, Tabella 1, Allegato 5 della Parte Quarta del Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006). La colonna A rappresenta le Concentrazioni Soglia di Contaminazione accettabili nei suoli e nei sottosuoli dei siti con destinazione ad uso verde pubblico, privato e residenziale. Il riuso agrario delle superfici coinvolte è confrontabile per la maggior parte delle sostanze, ai valori soglia della Colonna A menzionata sopra e tali sono i limiti da rispettare.

Inoltre, la loro disposizione a latere della strisciata di avanzamento dello scavo (cfr. settore 1 nello schema proposto alle pagg. 36-37 della R.T.) non trova una posizione corrispondente nelle planimetrie, dove sarebbe opportuno identificarle per eventuali successive verifiche.

Infine, si legge nella documentazione che ca. 43.000 m³ dei 65.000 m³ utili totali estratti verrebbero ad essere lavorati in sito con un frantoio e un vaglio mobili per produrre un misto granulare stabilizzato da conferire direttamente al cantiere limitrofo della AT-CN (Tronco Il lotto 6B); operazione lecita in quanto autorizzata la STROPPIANA ma resta da verificare se questa fornitura sia inserita nel previsto Piano Cave della AT-CN ex art. 13 della L. 23/2016.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Visto il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. «decreto Semplificazioni» - "[Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale](#)".

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116".

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Vista la nota prot. n. 35142 del 31.05.2021 dell'ASL CN2, in premessa richiamata.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- a) le informazioni contenute nella documentazione agli atti sono ritenute sufficienti per valutare gli impatti ambientali dell'intervento proposto;
- b) la natura dell'area interessata non presenta particolari vulnerabilità e che le caratteristiche tecniche dell'intervento, consistente in una nuova attività estrattiva, non evidenziano potenziali impatti ambientali di rilievo;
- c) in data 21 luglio 2021, l'**Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 44909 del 16.07.2021 e dell'apporto-istruttorio del Settore provinciale Risorse del Territorio - Ufficio Cave di cui alla nota prot. n. 45821 del 20.07.2021, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, per le motivazioni sopracitate nonché espresse nelle memorie tecniche conclusive redatte dai soggetti interessati dalla procedura e richiamate in premessa.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

- 1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e ss.mm.ii.**, il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 10.05.2021 con prot. di ric. n. 30138 da parte della società STROPPIANA S.p.a., con sede legale in Alba, C.so Unità d'Italia n. 21, in quanto l'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico ha evidenziato che, considerate le caratteristiche tecniche della nuova attività estrattiva e la natura dell'area interessata che non presenta particolari vulnerabilità, non si evidenziano potenziali impatti ambientali di rilievo, meritevoli d'approfondimento.

SEGNALA CHE

nel progetto definitivo da presentare ai sensi della L.R. 23/2016 dovranno essere recepite le seguenti integrazioni/prescrizioni:

- a) dovrà essere presentata la documentazione comprovante la disponibilità dei terreni, in capo al richiedente, interessati dall'attività estrattiva per tutta la durata dell'intervento;
- b) dovranno essere approfonditi gli aspetti ambientali, riferiti all'utilizzo delle terre e rocce da scavo, classificate rifiuto, nella fase di ritombamento del vuoto minerario, finalizzati alla successiva presentazione della comunicazione di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;
- c) dovrà essere dato riscontro ai contenuti della nota prot. ric. n. 35142 del 31.05.2021 redatta da ASL CN2, in premessa citata.

STABILISCE

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

<p>ESTENSORE: Arch. Erika Schiuma Ufficio Valutazione Impatto Ambientale</p>
